

Riformulazione

SUPERBONUS

Articolo 14-bis

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alle lettere a) e b) le parole «a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° luglio 2022.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al comma 1 modifica l'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo per le banche e le società appartenenti a gruppi bancari la possibilità di cedere sempre il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente ovvero la banca capogruppo.

La modifica, pertanto, supera la previsione introdotta con l'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base alla quale, per i predetti soggetti qualificati la cessione era sempre possibile a favore dei propri correntisti, ovvero dei correntisti della banca capogruppo, qualificabili come “clienti professionali” ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Con il comma 2 viene disposta la decorrenza delle nuove disposizioni a partire dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° luglio 2022.

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo senza facoltà di ulteriore cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; ((alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.